

Svolgimento del giudizio.

Nel giugno 2005 ~~Marika~~ ~~Franco~~ ~~Ostini~~ convenivano in distinti giudizi, poi riuniti, ~~Giocanda~~ ~~Luigia~~ ~~Tomasini~~ ed ~~La~~ ~~Castello~~ ~~di~~ ~~Marano~~ ~~di~~ ~~Alberto~~ ~~Ardissoni~~ snc, chiedendo che venisse pronunciata l'inefficacia ex articolo 2901 cod.civ. dell'atto 8 febbraio 2002 con il quale la prima aveva venduto alla seconda un compendio immobiliare di sua proprietà, sito in Marano Ticino. Ciò perché tale atto dispositivo, con il quale la Tomasini si era in sostanza spogliata di ogni suo avere, recava pregiudizio alle ragioni creditorie ad essi attori derivanti nei confronti di quest'ultima (a titolo di manleva dei pregiudizi esecutivi iscritti su un'azienda agricola detenuta dalla Tomasini, e ad essi prelegata dal defunto padre; nonché di spese legali per ca.15.000 euro) da sentenze del tribunale (n.5237/96) e della corte di appello di Milano (n. 49/04).

Nella costituzione in giudizio della sola società convenuta - e previa successione nel giudizio di ~~Katherine~~ ~~Elizabeth~~ ~~Johnson~~ ~~Carlo~~ ~~Ostini~~, in qualità di coeredi del defunto Franco Ostini - veniva emessa sentenza n. 7402/10 con la quale il tribunale di Milano rigettava la domanda, per insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi della revoca. Rilevava il primo giudice, in particolare, l'inesistenza dell'*eventus damni*, dal momento che il compendio immobiliare in questione risultava gravato da ipoteche, a favore di due istituti di credito, per importi di molto eccedenti il suo valore di realizzo; con conseguente sua

destinazione al soddisfacimento dei soli crediti garantiti, non anche di quelli chirografari, come portati dagli attori.

Interposto gravame da ~~Marika Ostini e da Katherine Elizabeth Johnson~~, veniva emessa sentenza n. 2882/13 con la quale la corte di appello di Milano, in riforma della prima decisione, dichiarava inefficace nei confronti di parte attrice, ex art.2901 cc, l'atto di compravendita in oggetto, con conseguente ordine di trascrizione.

Avverso questa sentenza (resa nei confronti, tra gli altri, del curatore dell'eredità giacente della ~~Tomasini~~, nelle more deceduta) viene dalla ~~Castello di Marano di Alberto Arduşone & c.~~ snc proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, al quale resiste con controricorso ~~Marika Ostini~~. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ.. ~~Katherine Elizabeth Johnson, Carlo Ostini~~ ed il curatore dell'eredità giacente ~~Tomasini~~ non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione.

§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso la ~~Castello di Marano Lemente~~ - ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ., come risultante dalla modificazione apportata dal dl 83/12, convertito nella l. 134/12 - omissis esame di un fatto decisivo per il giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti. Ciò perché la corte di appello, nel riformare la prima decisione, non aveva considerato i documenti (n.5 assegni circolari Sanpaolo Imi su provvista della società acquirente 24.4.02, e dichiarazione notarile di assenso a

restrizione di ipoteca in pari data) che attestavano come il corrispettivo della vendita fosse stato attribuito in pagamento alle banche creditrici ipotecarie (segnatamente, la Banca di Intra e la Centrobanca), con conseguente assenso alla contestuale cancellazione delle ipoteche iscritte; il che determinava ex se la non revocabilità dell'atto in base all'art.2901 3^a co. cod.civ. (adempimento di un debito scaduto).

Con il secondo motivo di ricorso la ~~Cassazione di Milano~~ deduce - ex art.360, 1^a co. nn. 3 o 4 cod.proc.civ. - omessa pronuncia, ovvero violazione dell'articolo 345 ultimo comma cod.proc.civ.. Ciò per non avere la corte di appello, che non aveva statuito alcunchè sul punto, rilevato l'indispensabilità ai fini della decisione di tali documenti; la cui produzione (effettuata da essa società ricorrente per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello 29 dicembre 2010) doveva per ciò solo ritenersi ammissibile ex art.345 u.c. cit..

§ 1.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria in quanto entrambi basati - nella prospettiva della violazione di legge sostanziale e processuale, nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo - sulla mancata considerazione, da parte della corte territoriale, di documenti prodotti per la prima volta in appello, ma asseritamente dirimenti nell'escludere la revoca, perché comprovanti la destinazione di parte del corrispettivo della vendita al soddisfacimento di debiti ipotecari scaduti della debitrice alienante.

Essi sono infondati.

La censura risulta innanzitutto mal posta là dove non si fa carico di instaurare la dovuta relazione processuale tra tale produzione e la rituale introduzione in giudizio del fatto impeditivo della revoca che essi dovrebbero provare con asserita efficacia dirimente.

Assume la ~~Cassazione di Milano~~ che i documenti in oggetto escluderebbero di per sé la revoca dell'atto di trasferimento, poiché proverebbero l'integrazione nel caso concreto della fattispecie di esenzione legale di cui al terzo comma dell'articolo 2901 cod.civ.. Senonchè, il ricorso nella specie di tale esenzione - presupponendo quest'ultima l'allegazione in giudizio di fatti (impeditivi) non rilevabili d'ufficio dal giudice, ma rientranti nella disponibilità della parte - doveva essere fatto oggetto, ad opera della convenuta in revocatoria, di eccezione in senso stretto; come tale non proponibile per la prima volta in appello, in quanto assoggettata alle preclusioni di rito proprie del primo grado di giudizio.

Si tratta di conclusione avvalorata dall'indirizzo di legittimità secondo cui l'esenzione in parola deve essere allegata e provata, 'nella sua esistenza', dall'acquirente convenuto in revocatoria; non già, 'nella sua inesistenza', dall'attore (Cass. n. 11764/02; Cass.n. 14420/13). Il che, del resto, ben si comprende in ragione sia della natura impeditiva della fattispecie di esenzione, sia del principio di vicinanza della prova; potendo risultare, per il creditore che agisca per la revoca, estremamente difficile, se non del tutto impossibile, fornire la prova della

non-destinazione del prezzo al pagamento di debiti scaduti del disponente.

Prima della indispensabilità probatoria dei documenti in questione, si poneva dunque, nella specie, un problema di rituale eccezione e di tempestiva allegazione in primo grado dei fatti che, con quei documenti, la ~~Castello di Marano~~ intendeva provare; e ciò con riguardo a tutti indistintamente gli elementi integrativi della fattispecie di esenzione da ultimo invocata (l'esigibilità del credito estinto; la riferibilità della provvista all'atto revocato; la necessaria strumentalità di quest'ultimo all'adempimento), la cui indagine imponeva l'indubbio ampliamento del contraddittorio (quanto a perimetro dell'oggetto del contendere, prima ancora che del *thema probandum*).

Sicchè la censura appare monca per il solo fatto di incentrarsi in via esclusiva sull'ultimo comma dell'articolo 345 cod.proc.civ., senza farsi carico della preclusione di cui al secondo comma di quest'ultima disposizione; la cui inosservanza, concernendo un divieto di natura pubblicistica correlato al principio del doppio grado di giurisdizione, è rilevabile - con il solo limite del giudicato - d'ufficio dal giudice di appello ed anche, eventualmente, per la prima volta in sede di legittimità (da ultimo, tra le molte, Cass. n. 20557 del 30/09/2014).

E che l'eccezione ex articolo 2901 terzo comma cod.civ. sia stata per la prima volta proposta dalla ~~Castello di Marano~~ proprio in grado di appello (contestualmente alla produzione tardiva di cui si invoca l'ammissibilità) si evince dalla ricostruzione

dell'intero iter processuale. Caratterizzato dal fatto che, avanti al tribunale, la convenuta eccepì sotto plurimi profili la non revocabilità dell'atto (carenza dell'elemento soggettivo per la propria estraneità ed ignoranza delle vicende patrimoniali della ~~Donasixx~~; carenza dell'*eventus damni* sotto il profilo della incapacienza degli immobili ipotecati; insussistenza in capo agli attori della qualità di creditori; insorgenza del credito successivamente all'atto di trasferimento), senza però ritualmente e specificamente formulare l'eccezione di questione.

E' vero che la sentenza del tribunale, dopo aver qualificato come "*pacifico*" il fatto che le banche avessero dato il proprio assenso alla cancellazione delle ipoteche (reputate "*non più sussistenti alla data dell'atto in questa sede impugnato*") prima della compravendita oggetto di revoca (pag.9), ha poi ipotizzato che "*secondo l'id quod plerumque accidit*", a tanto le banche si fossero risolte previa "*assicurazione di poter incassare il ricavato della vendita del bene*" (pag.11). E tuttavia è evidente che questa affermazione costituiva un'argomentazione logica svolta autonomamente dal tribunale a sostegno della insussistenza nella specie dell'*eventus damni* sotto il peculiare - ma differente - profilo della incapacienza del compendio immobiliare per i creditori chirografari (*vera ratio decidendi* posta dal primo giudice a basamento della propria statuizione), non già in sede di deliberazione di un'eccezione di esenzione ex articolo 2901 3[^] cpc della cui formulazione da parte della ~~Cassazione~~ il tribunale stesso non fa menzione alcuna; tanto da aggiungere che,

dei particolari dell'operazione complessiva di alienazione e soddisfacimento delle banche, non erano stati ad esso forniti "sufficienti elementi di conoscenza" (sent.pag.11).

D'altra parte, che l'eccezione di esenzione da revoca sia stata proposta per la prima volta in appello si evince dallo stesso ricorso per cassazione della ~~Cassazione di Milano~~, nel quale la pregressa formale opposizione dell'eccezione in questione (che, come detto, doveva concretarsi nell'allegazione di tutti indistintamente gli elementi della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 2901 cod.civ., e non soltanto del pagamento eseguito a favore delle banche) viene temporalmente collocata nella comparsa di costituzione in appello (ric.pag.35, nota 30).

In definitiva, la circostanza che la censura sia slegata, nei termini indicati, dall'iter processuale in concreto seguito, è portatrice di importanti conseguenze che ne denotano l'infondatezza; posto che, in assenza di rituale eccezione di irrevocabilità ex articolo 2901 terzo comma cit.: **a.** non può configurarsi (prima censura) il vizio di *omesso esame* circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, 1^a co. n. 5 cpc nella nuova formulazione), posto che il fatto decisivo asseritamente pretermesso, rappresentato dal complesso dei presupposti di irrevocabilità dell'atto di cui alla disposizione in esame, non era stato tempestivamente dedotto nel contraddittorio tra le parti; sicchè il giudice di appello non poteva, né doveva, considerarlo ai fini della decisione (il che esclude qui il vizio

lamentato per una ragione ancor più radicale di quelle fissate da SSUU n. 8053 del 07/04/2014 in sede di prima esegesi del 'nuovo' n.5 dell'art.360 cpc); **b.** non può configurarsi (seconda censura) il vizio di *omessa pronuncia* da parte della corte territoriale, non essendo quest'ultima tenuta a pronunciarsi sulla produzione di documenti comunque ontologicamente estranei alla categoria della 'indispensabilità decisoria' ex art.345 u.c. cpc; e ciò per il solo fatto di essere stati prodotti a sostegno di un'eccezione non decidibile nel merito, in quanto nuova (Cass.n.7951 del 31 marzo 2010).

§ 1.3 Vi è però un'altra ed autonoma ragione di inaccogliibilità delle doglianze in esame.

Nella fattispecie, quest'ultima disposizione era applicabile nella formulazione risultante dalla legge n. 69/09 (la cui entrata in vigore vedeva già pendente il giudizio di primo grado), la quale precludeva l'ammissione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti; salvo che la parte non dimostrasse di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado "per *causa ad essa non imputabile*", ovvero che il collegio non li ritenesse "*indispensabili ai fini della decisione della causa*".

Pacificamente esclusa la prima ipotesi - non avendo la ~~Corte~~ ~~di XXXXXXX~~ nemmeno dedotto di non aver potuto tempestivamente produrre, per causa ad essa non imputabile, i documenti in questione (del resto, di formazione risalente ad oltre tre anni prima della sua costituzione in giudizio e sempre rimasti, a quanto consta, nella sua disponibilità materiale e giuridica) -

resta da valutare se tali documenti fossero producibili in appello in forza della seconda ipotesi normativamente considerata.

Sul punto, non può prescindersi da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 8203 del 20/04/2005, secondo cui sono ammissibili ex art.345 u.c. cpc *“solo quelle prove che il giudice ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - ‘indispensabili’, perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come “rilevanti” (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia”*.

Tale pronuncia, da un lato, ha applicato il regime delle preclusioni istruttorie in appello non soltanto alle prove ancora da acquisire e formare (cc.dd. ‘costituende’), ma anche a quelle precostituite, come la documentale; dall'altro, essa ha rimarcato la differenza, vero discrimine di ammissibilità della prova in appello, tra la mera ‘rilevanza’ di quest'ultima (requisito generale che deve sempre ricorrere nel giudizio di ammissibilità della prova, anche in primo grado) e la sua ‘indispensabilità’ decisoria normativamente intesa ex art.345 u.c.cpc.

A quest'ultimo proposito, si è in quella sede affermato che in tanto le prove possono definirsi ‘indispensabili’ ai fini della decisione, in quanto siano capaci *“di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado”*.

Ora - indipendentemente dal fatto che, nel caso di specie, la ~~Castello di Marano~~ mirasse non già al rovesciamento della prima decisione ma, al contrario, alla sua conferma - va in primo luogo osservato come la produzione tardiva dei documenti in questione non si rendesse affatto necessitata in ragione dell'evoluzione fino a quel momento assunta dal processo (aspetto pure ritenuto rilevante dalla giurisprudenza di legittimità in materia: Cass. n. 26020 del 05/12/2011; n. 3709 del 17/2/2014). Evoluzione in rapporto alla quale la produzione, con la costituzione in appello, di documenti asseritamente idonei a dimostrare l'irrevocabilità dell'atto ex articolo 2901 terzo comma cit., ha rappresentato un 'novum' derivante da una scelta di tipo strategico puramente discrezionale della parte, e non dall'esigenza di far fronte ad un sopravvenuto ed inedito mutamento delle emergenze processuali o delle tesi difensive avverse; chè, anzi, né la sentenza del tribunale né l'atto di appello 12 luglio 2010 di parte ~~Castello~~ (reiterativo delle stesse tesi già sviluppate in primo grado, ed ivi disattese) introducevano nel processo aspetti tali da rendere indispensabile che la ~~Castello di Marano~~ producesse, per la prima volta in sede di gravame, la documentazione in oggetto.

Ricorre in proposito l'orientamento secondo cui "nel giudizio di appello l'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel

contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova" (Cass. n. 7441 del 31/03/2011).

Sotto altro profilo, poi, nemmeno può dirsi che tale documentazione fosse davvero in grado di apportare elementi a tal punto risolutori e dirimenti da doversi reputare indispensabili, ex art.345 cit., ai fini della decisione (nella specie, in senso reiettivo del gravame).

La ~~Cassella di Marano~~ assume (richiamando in proposito ampi stralci delle difese svolte in secondo grado) che i documenti prodotti in appello dimostrerebbero *ictu oculi* la irrevocabilità dell'atto, comprovando che il corrispettivo per l'acquisto del compendio immobiliare venne da essa destinato, almeno in parte, al soddisfacimento dei crediti delle banche; le quali, proprio in ragione di tale soddisfacimento, acconsentirono alla contestuale riduzione-restrizione delle ipoteche già iscritte sul compendio medesimo.

Questa tesi si fonda su principi più volte affermati in sede di legittimità (Cass. n. 13435 del 20/07/2004; n. 11051 del 13/05/2009; n. 14557 del 22/06/2009; n. 14420 del 07/06/2013 ed

altre), secondo cui l'esenzione da revocatoria, ex art.2901 3^co.cc, dell'atto di adempimento di un debito scaduto: - trova ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore in mora e, di conseguenza, nella non ravvisabilità in esso di quello stato di consapevolezza e volontarietà dell'atto di disposizione patrimoniale richiesto in linea generale quale elemento soggettivo o psicologico della revoca; - non è impedita dalla disparità di trattamento che l'atto esente può determinare, atteso che l'azione revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, non si pone l'obiettivo di tutelare la *par condicio creditorum*, sicché l'ordinamento non persegue, in tal caso, l'esigenza di preferire il creditore insoddisfatto a quello soddisfatto, accordandogli la revoca; - ancorché normativamente prevista soltanto per l'atto di adempimento in sé, va estesa anche all' ipotesi di alienazione di un bene eseguita per reperire la provvista necessaria a tacitare i creditori; a condizione che tale alienazione, rappresentando il solo mezzo per soddisfare questi ultimi, si ponga, con l'atto di adempimento, in accertato rapporto di strumentalità necessaria; - opera, ferma restando pure in tal caso la necessità di siffatto rapporto, anche quando la somma realizzata con l'atto di alienazione sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti; situazione nella quale la revoca potrà eventualmente colpire soltanto gli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.

Orbene, è proprio in applicazione di tali principi che va nella specie escluso il requisito della indispensabilità decisoria dei documenti in oggetto.

Ciò perché essi (n.5 assegni circolari ~~Sanpaolo Imi 24.4.02~~ e dichiarazione notarile di assenso della Banca di ~~XXXX~~ a restrizione di ipoteca in pari data) non erano tali da porre la corte di appello in condizione di ritenere senz'altro dimostrata, in tutta la su ricordata articolazione e complessità di elementi costitutivi (eccedenti, come detto, il semplice dato obiettivo del pagamento), la fattispecie di esenzione; in realtà richiedente l'apertura di un nuovo fronte di indagine, non avulso dalla controprova avversaria. Sicchè la loro considerazione - collocata nell'ambito della valutazione globale ed interdipendente con tutte le altre risultanze istruttorie (non disgiunta dalla formulazione altresì di un giudizio di tipo presuntivo o di verosimiglianza, come sollecitato dalla stessa ricorrente) - ne avrebbe di certo rimarcato la rilevanza ai fini di causa, non anche la loro indispensabilità nell'ottenere il rigetto della domanda attorea.

Nemmeno sotto questo angolo visuale, in definitiva, appare dunque censurabile ex art.345 cpc - nell'ambito di un giudizio di natura fattuale che a questa corte di legittimità compete in quanto involgente non questione di merito, ma un asserito *error in procedendo* nell'applicazione del regime delle preclusioni: Cass. n. 14098 del 17/06/2009 - la decisione della corte territoriale di non tenerne conto.

§ 2.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - violazione dell'art.2901 cc ed omissis esame di un fatto decisivo, insito nelle iscrizioni ipotecarie che, al momento della vendita, gravavano sul compendio immobiliare in oggetto; e per un valore tale da impedire a parte attrice, in caso di esecuzione sul bene, di rivalersi sul ricavato della vendita, e soddisfare in tal maniera le proprie ragioni creditorie.

§ 2.2 La doglianza è infondata sotto entrambi i profili nei quali si articola.

La corte di appello, pur nella consapevolezza dell'opposto avviso del tribunale (sent.pag.3, nel testo ed in nota n.2), ha negato che il compendio immobiliare in oggetto fosse gravato, al momento della vendita, da ipoteche assorbenti il suo intero valore.

Ora - al di là della ricostruzione in fatto di questo elemento - è in questa sede dirimente osservare come la effettiva presenza sull'immobile di ipoteche al momento della vendita (assunta dalla società ricorrente quale evenienza tanto pacifica quanto di per se ostativa all'accoglimento della domanda, per difetto dell'eventus damni) non avrebbe comunque escluso la revocabilità dell'atto di trasferimento; per la quale gli attori mantenevano un interesse di rilevanza sostanziale e processuale.

Ciò perché l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art.2740 cc, ma non produce - per ciò solo - effetti recuperatori o restitutori,

al patrimonio del medesimo, del bene dismesso; sì che se ne debba per forza esigere la libertà e capienza.

L'inefficacia dell'atto di disposizione, discendente dal vittorioso esperimento dell'azione, comporta infatti unicamente l'assoggettamento del bene al diritto del creditore revocante (e solo di questi) di promuovere nei confronti del terzo acquirente l'azione esecutiva (o conservativa). Ebbene, l'esito di questa azione eventuale e differita - anche se proposta da un creditore chirografario - non può reputarsi, al momento della pronuncia di revoca, necessariamente frustrato dalla presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene. Dal momento che queste ultime - preposte ad una funzione diretta di garanzia, e solo indiretta o prodromica di soddisfacimento per espropriazione - ben possono subire vicende modificative od estintive di vario genere, ad opera tanto del debitore quanto di terzi; il che impedisce di escludere a priori la possibilità del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta.

Ciò a maggior ragione in considerazione dell'arco temporale, che può essere anche assai ampio nell'ipotesi in cui il credito tutelato ex art.2901 cc debba ancora giungere ad accertamento definitivo e compiuta esigibilità, potenzialmente intercorrente tra l'atto revocato, o anche la pronuncia della sua inefficacia, e la proposizione dell'azione espropriativa da parte del creditore revocante.

Va dunque affermato il principio per cui la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé il requisito del pregiudizio del trasferimento stesso per il creditore chirografario procedente ex art.2901 cc (*eventus damni*) nè, di conseguenza, l'interesse di questi a proporre tale azione.

Ancorchè tale principio non collimi con quanto affermato da Cass. n. 16464 del 15/07/2009, va osservato come nemmeno quest'ultima decisione si esprima comunque in termini assoluti - di meccanico venir meno dell'*eventus damni* per il solo fatto dell'iscrizione di ipoteche sul bene alienato - bensì meramente relativi, e di adattamento alla fattispecie concreta. Là dove in essa si afferma pur sempre la necessità di un vaglio fattuale "*con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario ed il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo*".

In definitiva, la qui ritenuta irrilevanza, ai fini della revoca, della iscrizione di ipoteche sul compendio immobiliare trasferito depone di per sé per l'insussistenza del vizio denunciato: sia sotto il profilo della violazione normativa (risultando la pronuncia di revoca, qui adottata, correttamente applicativa della *ratio* sottesa all'art.2901 cc), sia sotto quello della carenza motivazionale (vertendosi, a tutto concedere, di omesso esame circa un fatto non decisivo per il giudizio).

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014 n.55. Deve trovare qui applicazione, a carico della parte ricorrente, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. Disposizione in base alla quale il giudice dell'impugnazione è tenuto, pronunciando il provvedimento che definisce l'impugnazione stessa, a dare atto - senza delibazione discrezionale alcuna - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 6 maggio 2015.

Il Cons. est.

Giacomo Stella

Il Presidente

Libertino Alberto Russo

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0301 13 AGO 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA